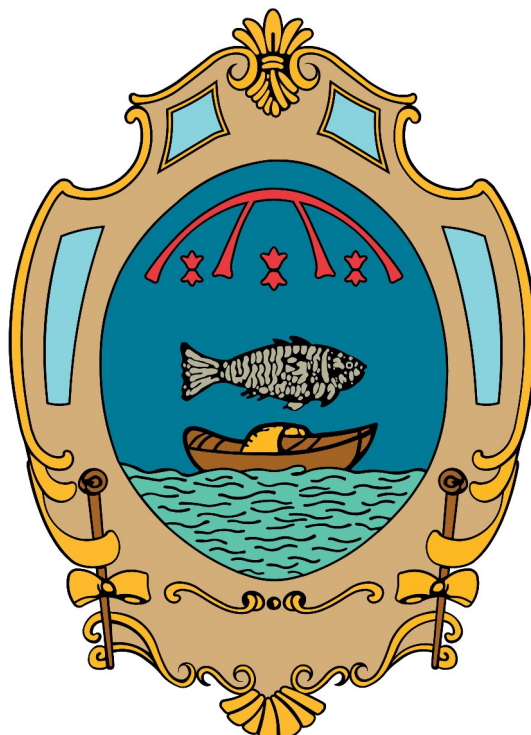




COMUNE DI BARICELLA
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
COMUNALI E DELLA STRUMENTAZIONE IN ESSI PRESENTE E
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/11/2023

Indice

Titolo I.....	3
Concessione in uso dei locali comunali e della strumentazione ivi presente.....	3
Art.1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Utilizzo delle sale.....	3
Art. 4 - Richieste ed autorizzazioni.....	4
Art.5 - Destinazione d'uso in via prioritaria dei locali.....	4
Art. 6 - Tariffe.....	5
Art. 7 - Predisposizione Calendario Sale.....	5
Art. 8 - Esenzioni dal pagamento e riduzioni e modalità di pagamento.....	5
Art. 9 - Utilizzo strumentazione.....	6
Art. 10 - Deposito cauzionale.....	7
Art. 11 - Risarcimento danni.....	7
Art. 12 - Obblighi del concessionario.....	7
Art. 13 - Rinunce.....	8
Art. 14 - Disposizioni in caso di concessione a terzi.....	8
Titolo II.....	9
Concessione del patrocinio comunale.....	9
Art. 15 - Oggetto.....	9
Art. 16 - Natura del patrocinio.....	9
Art. 17 - Soggetti legittimati a richiedere il patrocinio.....	10
Art. 18 - Termini e criteri per la richiesta concessione del patrocinio.....	10
Art. 19 - Benefici connessi al patrocinio.....	11
Art. 20 - Revoca del patrocinio.....	12
Titolo III.....	12
Disposizioni finali.....	12
Art. 21 - Disposizioni finali, entrata in vigore e abrogazione di norme.....	12
Art. 22 - Allegati.....	12

Titolo I

Concessione in uso dei locali comunali e della strumentazione ivi presente

Art.1 - Oggetto

1. Il titolo I del presente regolamento individua i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'utilizzo e la concessione in uso dei locali e delle attrezzature in essi presenti di proprietà del Comune di Baricella.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. I locali oggetto del presente atto sono i seguenti:

- Auditorium – via Europa 1, Baricella che comprende:
 - Sala Auditorium
 - Salette al 1° piano

- Centro Culturale il Bargello – Via Europa 3, Baricella che comprende:
 - Sala Europa
 - Galleria Magnanini
 - Sala a indirizzo musicale

- Residenza Municipale, via Roma 76, Baricella che comprende:
 - Sala Consiglio “Giuseppina Cristiani”

Art. 3 - Utilizzo delle sale

1. L'utilizzo delle sale è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale, sociale, culturale e sportivo promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualora vi sia la disponibilità, le sale possono essere concesse a soggetti, organizzazioni, enti o associazioni, che ne facciano richiesta per conferenze, convegni, corsi, rassegne, manifestazioni ambientalistiche, umanitarie, educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative, scientifiche, mostre o iniziative politiche e sindacali e comunque per ogni altra attività valutata di rilevante interesse pubblico.

3. I locali di proprietà comunale non possono essere utilizzati:

- per iniziative in contrasto con la legge e con lo statuto;
- per attività di culto di qualsiasi genere;
- per feste private con fini ricreativi personali;

4. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 4 - Richieste ed autorizzazioni

1. I procedimenti avranno inizio con l'istanza pervenuta al protocollo dell'ente presentata attraverso apposito modulo disposto dal settore competente, in cui siano presenti tutti i requisiti previsti e necessari per procedere alla fase istruttoria.
2. Le richieste per ottenere in uso i locali comunali per iniziative singole o di durata limitata, devono di norma essere presentate al Comune di Baricella almeno 72 ore prima del giorno di utilizzo.
3. La data di presentazione della domanda e il numero di protocollo costituiscono criteri di priorità nel caso di richieste per date concomitanti. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia del documento di riconoscimento del firmatario richiedente.
4. Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa rimandata o cancellata a fronte di iniziative istituzionali, e/o con finalità di preminente interesse pubblico o per cause di forza maggiore.
5. Competente al rilascio della concessione in uso dei locali è il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi demografici e URP – Cultura o suo delegato all'uopo individuato.

Art.5 - Destinazione d'uso in via prioritaria dei locali

1. Il presente articolo identifica in via prioritaria ma non esclusiva le destinazioni d'uso dei locali di cui all'art. 2.
2. In riferimento ai locali all'interno dello stabile Auditorium, identificati come da Allegato A:
 - La Sala Auditorium è destinata in via prioritaria alle attività corsuali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – di carattere sportivo, di teatro, danza, musica, di lingue.
 - Le Salette al 1° piano sono destinate in via prioritaria alle Associazioni del territorio;
3. In riferimento ai locali siti presso il Centro Culturale il Bargello, identificati come da Allegato B:
 - La Sala Europa è destinata in via prioritaria alle attività di rappresentanza e di carattere istituzionale, alle iniziative e rassegne di spettacoli di spiccato interesse e valore pubblico.
4. La Galleria Magnanini è identificata come galleria espositiva destinata a ospitare iniziative di interesse pubblico e nello specifico per le seguenti attività:
mostre di pittura, scultura, fotografia e altre espressioni e/o manifestazioni artistiche;
presentazioni di libri, esecuzioni musicali, incontri pubblici di rappresentanza;
iniziative diverse volte - a titolo esemplificativo ma non esaustivo- alla valorizzazione dell'arte, della scienza, della tradizione, della musica e delle tradizioni locali.
5. La Sala a indirizzo musicale è destinata prioritariamente ad attività ad indirizzo musicale e/o altre attività/iniziative compatibili con l'indirizzo così determinato purché non contrastino con le attività del Centro Culturale "Il Bargello";
6. La Sala Consiglio "Giuseppina Cristiani" è destinata esclusivamente alle attività istituzionali e di rappresentanza proprie del Municipio.
Essa è prioritariamente riservata alle riunioni del Consiglio Municipale.
La sala consiliare è riservata inoltre a:

- a) riunioni di commissioni o gruppi di lavoro organizzati dall'Amministrazione Municipale;
- b) conferenze di servizi;
- c) iniziative, convegni, congressi, conferenze, assemblee, ecc., organizzate dall'Amministrazione Municipale;
- d) celebrazioni di matrimoni e unioni civili;
- e) attività aventi carattere istituzionale organizzate dal Municipio o da altri Enti, di concerto con il Municipio stesso;

Art. 6 - Tariffe

1. Le tariffe per la concessione in uso delle sale sono definite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, fatta eccezione per la Galleria Magnanini che è concessa a titolo gratuito.

2. Annualmente le tariffe possono essere adeguate in sede di approvazione del bilancio di previsione, anche sulla base della determinazione dei costi effettuata dai servizi competenti. Diversamente rimangono in vigore quelle già definite.

Nelle tariffe sono comprese le spese per le utenze, differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento.

3. Fatta salva espressa deroga della Giunta comunale, eventuali altre spese che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'uso delle sale comunali è a carico del soggetto concessionario, così come le eventuali spese (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- di allestimento;
- di facchinaggio;
- guardiania;
- per noleggio arredi e/o strumentazione non compresa o richiesta nella dotazione della sala.
- per organizzazione di eventuali rinfreschi, vernissages o cocktails in occasione delle inaugurazioni delle mostre o di altri eventi autorizzati, specificando che in ogni caso non deve comunque implicare il riscaldamento o la cottura di cibi in loco;
- stipula di assicurazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Art. 7 - Predisposizione Calendario Sale

Annualmente l'ufficio competente procede a stilare il calendario delle attività stagionali (da Settembre a Giugno) per i soggetti che ne facciano richiesta entro il 30 Agosto dell'anno di riferimento e comunque tempestivamente.

Il calendario suddetto viene aggiornato periodicamente dall'ufficio competente, con i criteri e poteri definiti nel presente regolamento, con le richieste di utilizzo locali che pervengono nel corso dell'anno, informato l'assessore di riferimento.

Art. 8 – Esenzioni dal pagamento, riduzioni e modalità di pagamento

1. L'utilizzo delle sale è a titolo gratuito:

- per lo svolgimento di attività istituzionali;
- per gli organi consultivi istituzionali come le Consulte di frazione;
- per le riunioni dei dipendenti a carattere sindacale.

Sono altresì esenti dal pagamento delle tariffe di cui al precedente art. 6:

- le classi dell'Istituto Comprensivo di Malalbergo e Baricella, ivi compresi i rappresentanti dei genitori, per riunioni, assemblee o iniziative riguardanti la scuola;
- l'Azienda A.S.L. e/o progetti promossi dall'Azienda A.s.l. attraverso altri interlocutori del sociale;
- la Protezione Civile;
- gli Enti Pubblici in genere, per le sole finalità istituzionali;
- Associazioni per le quali l'esenzione è espressamente prevista nelle convenzioni con il Comune di Baricella;

2. Sono soggetti alla riduzione del 50% del canone di utilizzo:

- I Partiti e gruppi politici;
- I Sindacati e le Associazioni di categoria per assemblee pubbliche, convegni e manifestazioni proprie della rispettiva attività;
- le Associazioni di Volontariato e le ONLUS;

la Bonifica Renana;

- le Associazioni sportive e ricreative del territorio comunale e dell'Unione Terre di Pianura e/o che ivi operano attivamente, fatto salvo per lo svolgimento di attività sportive;
- i Centri sociali di Baricella e frazioni;
- Associazioni per le quali tale riduzione è espressamente prevista nelle convenzioni con il Comune di Baricella;

3. Tutti i soggetti richiedenti non rientranti nelle casistiche elencate ai precedenti punti dovranno provvedere al pagamento della tariffa piena di utilizzo, fatta salva apposita deroga motivata della Giunta Comunale per lo svolgimento di attività di collaborazione richieste dall'amministrazione comunale per la realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, sportivi ricreativi, senza fine di lucro.

4. I destinatari di concessioni occasionali hanno l'onere di corrispondere anticipatamente all'utilizzo della sala e comunque prima della consegna delle chiavi, l'importo individuato dall'ufficio competente.

5. I destinatari di concessioni che si prolungano nel tempo legate ad attività, hanno l'onere di effettuare il versamento nei modi e nei tempi stabiliti e indicati dall'ufficio competente con formale comunicazione.

Art. 9 - Utilizzo strumentazione

1. Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano, rimanendo a carico del richiedente il preventivo accertamento delle condizioni in cui questi vengono consegnati.

2. L'inventario della strumentazione audio/video - nelle disponibilità dell'ente e sita presso il Centro Culturale il Bargello - è conservato agli atti dell'ente. Esso viene periodicamente aggiornato ed è consultabile dai cittadini.

3. Spetta al richiedente fare apposita richiesta scritta, in tempi utili, all'ufficio competente rispetto alla necessità di strumentazione audio/video e/o arredi nelle disponibilità dell'amministrazione non già presenti nella sala richiesta.

4. Chiunque utilizzi la strumentazione audio/video è tenuto ad osservare e mettere in pratica quanto indicato nelle disposizioni operative afferenti, che sono rese disponibili al cittadino sia all'interno delle sale in formato cartaceo che in modalità informatica tramite i canali istituzionali dedicati.

Art. 10 - Deposito cauzionale

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione delle sale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale, a copertura di eventuali danni causati alle strutture, agli arredi e alla strumentazione ivi presenti, il cui importo non può comunque essere superiore al valore della strumentazione stessa.

2. Al termine dell'uso dei locali, la cauzione eventualmente depositata, verrà svincolata dopo l'accertamento dell'insussistenza di danni ai locali e/o alle attrezzature in essi presenti e/o messe a disposizione.

Art. 11 – Risarcimento danni

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'ente di denuncia all'autorità competente.

2. È inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il comune, occorsi a causa o in occasione della concessione.

3. Qualora l'entità del danno accertato sia di importo superiore alla cauzione prestata il concessionario è obbligato a risponderne per intero, fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili.

Art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Gli spazi concessi dovranno essere usati dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno agli stessi e ai rispettivi impianti ed attrezzature; le sale al termine dell'uso dovranno essere restituite nelle stesse condizioni di funzionalità in cui erano state prese in consegna.

2. In particolare, il concessionario deve provvedere a:

- ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ad effettuare l'iniziativa di cui è promotore;
- custodire le chiavi che non possono essere affidate a terzi né tanto meno duplicate e dovranno essere restituite di norma nel giorno ferialmente immediatamente successivo a quello di uso del locale;
- utilizzare i locali in modo consono alla loro destinazione;
- custodire la proprietà comunale affidatagli per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- sorvegliare costantemente l'accesso ai locali concessi, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;

- rispettare le norme di sicurezza, in particolare il concessionario, in qualità di titolare dell'attività svolta, è obbligato a rispettare i limiti di capienza previsti per le sale, nonché a predisporre misure per la gestione di eventuali situazioni di emergenza;
- non intralciare con alcun arredo od ostacolo le vie di fuga previste dal piano di evacuazione della sala;
- ripristinare le attrezzature nei luoghi e nello stato in cui si trovavano al momento della concessione;
- eseguire le opportune pulizie ai locali; i quali, al termine dell'uso, dovranno essere riconsegnati al comune adeguatamente puliti.

Qualora il concessionario non rispetti una o più prescrizioni tra quelle sopra elencate verrà ammonito per iscritto. In caso di reiterate violazioni, decadrà dall'eventuale assegnazione già data e verrà escluso da concessioni future.

3. Con la presa in consegna del locale, il concessionario si assume la totale responsabilità sul bene, anche per eventuali danni se ad opera di terzi che siano stati compartecipi dell'attività.

4. L'Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità in ordine a incidenti, disordini, o fatti dannosi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività.

5. Limitatamente alle attività corsuali, il concessionario deve provvedere a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura di danni a persone o a cose o a terzi (responsabilità civile) e per gli infortuni.

6. Qualora venga autorizzata la concessione in uso a terzi della Galleria Magnanini, spetta al concessionario l'eventuale stipula dell'assicurazione per le opere esposte nella galleria espositiva.

7. I locali ottenuti in concessione non possono essere destinati ad un uso diverso da quello per il quale è stata presentata la richiesta, né possono essere utilizzati da enti o associazioni diversi da quelli di appartenenza del richiedente.

8. Le sale non potranno ospitare un numero di persone superiore a quanto consentito dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

9. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo si intendono estese anche ai locali di passaggio per raggiungere le sale per cui è stata autorizzata la concessione in uso. In particolar modo chi riceve in concessione la Sala Europa ha la responsabilità della custodia anche della Galleria Magnanini.

Art. 13 – Rinunce

1. Il concessionario che ha regolarizzato il pagamento, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione, deve far pervenire al Comune la rinuncia per iscritto almeno un giorno prima della data fissata per la manifestazione stessa.

2. In caso di rinuncia pervenuta nei termini, il Comune provvederà al rimborso della cauzione e dell'importo versato a titolo di tariffa.

3. La mancata rinuncia nei termini indicati, darà unicamente diritto al rimborso della cauzione.

Art. 14 - Disposizioni in caso di concessione a terzi

1. Qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, uno o più locali tra quelli considerati dal presente Regolamento vengano affidati in concessione a terzi, le modalità, i patti, le condizioni le eventuali tariffe e o i canoni di utilizzo saranno previsti stabiliti e disciplinati nei rispettivi capitolati, atti di affidamento, atti convenzionali / contrattuali.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dagli atti di cui al precedente comma troveranno applicazione le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Titolo II

Concessione del patrocinio comunale

Art. 15 - Oggetto

1. Il titolo II del presente regolamento individua i criteri generali, le modalità e le condizioni per la concessione del patrocinio comunale, nello specifico in merito a:

A) Patrocinio Gratuito: adesione simbolica del Comune di Baricella ad una iniziativa, attività o progetto rispondenti ai principi statutari di particolare rilevanza per il territorio e la comunità dal punto di vista sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa con apposito modulo dedicato, senza assunzione di alcun onere da parte dell'Amministrazione.

B) Patrocinio oneroso: vantaggio economico

Si tratta di un beneficio sotto forma di prestazioni diverse dalle erogazioni di denaro, compresa la co-organizzazione, la prestazione di servizi, la concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione.

C) Contributo

Erogazione di una somma di denaro a sostegno totale o parziale di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione, o a scopi assistenziali.

2. Criteri, modalità e condizioni per la richiesta e l'erogazione di contributi di cui al punto C del comma 1 del presente articolo è normato da apposito Regolamento comunale afferente in materia.

Art. 16 - Natura del patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono altresì

esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita. Non può essere concesso il patrocinio a siti web, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Baricella nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente;

d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali di prevalente interesse pubblico; non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale, fatta salva esplicita deroga motivata della Giunta Comunale.

2. Fermo restando quanto previsto dalle lettere b) e c) il patrocinio si intende concesso nel caso in cui la pubblicazione preveda la compartecipazione del Comune di Baricella nella fase progettuale e nella realizzazione del progetto.

Art. 17 - Soggetti legittimati a richiedere il patrocinio

Sono legittimati a richiedere il patrocinio:

- a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
- b) altri organismi no profit;
- c) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d) società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo senza scopo di lucro e di interesse pubblico.

Il patrocinio non viene concesso:

- a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici;
- b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 18 - Termini e criteri per la richiesta concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio deve essere richiesto su apposito modulo all'ufficio competente almeno 20 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, o comunque con congruo anticipo. I patrocini non verranno concessi per iniziative già avviate al momento della presentazione della domanda. Solo nelle vie eccezionali può essere concesso il patrocinio la cui istanza non sia pervenuta nei termini.

2. A seguito di istruttoria del Responsabile del Settore coinvolto, in ossequio ai criteri del presente articolo:

- il Patrocinio gratuito è rilasciato con comunicazione del Sindaco pro tempore;

- le istanze di patrocinio oneroso, connesso a benefici economici, è sottoposto alla valutazione della Giunta Comunale.

3. Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale;
- c) impatto dell'abbinamento tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutato con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;

4. Il patrocinio può essere concesso, nelle vie eccezionali e con provvedimento adeguatamente motivato della Giunta Comunale, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune .

5. Sono escluse dalla concessione di patrocinio, fatta salva nelle vie eccezionali apposita deroga motivata della Giunta Comunale, le iniziative e le manifestazioni:

- a. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura.
- b. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- c. non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
- d. organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopra una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

6. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere il logo corretto e aggiornato del comune messo a disposizione dall'ente.

7. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Art. 19 - Benefici connessi al patrocinio

1. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente o l'erogazione di contributi o di benefici di natura economica.

2. Alla concessione del patrocinio può essere connessa, su esplicita richiesta dell'interessato:

- l'esenzione del pagamento delle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
- arredi e/o strumentazione compresa o richiesta nella dotazione dei locali di proprietà comunale;
- La concessione di un contributo economico.

3. Qualora la concessione del patrocinio preveda l'utilizzo dei locali comunali, questi ultimi dovranno essere utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
4. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare al settore comunale competente, apposita richiesta nei modi e tempi previsti dal Regolamento afferente.

Art. 20 - Revoca del patrocinio

1. Il Sindaco può revocare motivatamente il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima si rilevino a seguire suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 21 - Disposizioni finali, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento si concludono con un provvedimento espresso e, se non disposto diversamente da appositi provvedimenti o da norme di legge, si devono concludere entro 30 giorni.
2. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto degli impegni previsti nel presente Regolamento e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato tra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
3. Salvo dove ciò sia esplicitato, la concessione di patrocinio, vantaggi economici e contributi non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi, le autorizzazioni e di corrispondere i tributi secondo le norme vigenti.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata e sostituita ogni norma comunale in materia di utilizzo dei locali comunali e attrezzature ivi presenti, di patrocini e vantaggi economici.

Art. 22 - Allegati

1. Allegato A: Piantina Stabile Auditorium.
2. Allegato B: Piantina Centro Culturale il Bargello.